



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XV

Roma, - 4 AGO. 2010

Prot. Nr. 0063064
Rif. Prot. Entrata Nr. 0080096 e n. 0016282
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alle Ragioneria territoriale dello
Stato
Ufficio II
Corso Promessi Sposi, 23
23900 LECCO
(Rif. nota n. 17561 del
27.10.2009).

Ragioneria territoriale dello
Stato
Ufficio II
Piazza dell'8 agosto, 26
40126 BOLOGNA
(Rif. nota n. 29849 del 3.6.2009)

Ragioneria territoriale dello
Stato
Ufficio II - Settore III
Via Tarchetti, 6
20121 MILANO
(Rif. nota del 3.2.2010)

OGGETTO: Riconoscimento servizi pre-ruolo in scuole paritarie dopo l'entrata in vigore della legge 10.3.2000, n. 62.

Si fa riferimento ai quesiti avanzati da codeste Ragionerie territoriali dello Stato in ordine alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex scuole materne comunali e le ex scuole elementari non statali destinatarie del riconoscimento della parità in virtù della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Al riguardo, è da ritenere che l'entrata in vigore della norma indicata in oggetto, mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il

ls

diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16.4.1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

A tale conclusione si perviene in quanto la legge n. 62/2000 inserisce tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" dotate della parità, nel sistema nazionale dell'istruzione. Conseguentemente, esse svolgono un servizio pubblico e possono sia rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, sia svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di Stato, atteso che presso le predette istituzioni prestano servizio solamente i docenti forniti del titolo di abilitazione.

Premesso quanto sopra, si ritiene che nelle fatt. specie in esame continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 19.6.1979, n. 370 convertito, con modificazioni, nella legge 26.7.1970, n. 576. Detta norma prevede che i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali con la qualifica non inferiore a "buono" o qualifica corrispondente e nelle scuole elementari statali o parificate con qualifica non inferiore a "buono" o, comunque, senza demerito siano valutabili anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 62 più volte citata. Tale orientamento è stato espresso anche dal MIUR con note n. 15830 del 20.10.2009 della Direzione Generale per il personale scolastico e n. 5356 del 05.05.2010 del MIUR - U.S.R. per il Piemonte afferenti, rispettivamente, al servizio già prestato nelle scuole materne e nelle scuole elementari, non statali.

Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 convertito, con modificazioni, nella L.3.2.2006, n. 27, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

Errata corrige

Il richiamo al D.L. 19.6.1979, n. 370, deve correttamente intendersi al D.L. 19.6.1970, n. 370

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfio

Ministero dell'Istruzione dell' Università e
della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 5356
C. R. n. 153

Torino, 05.05.2010

Ai Dirigenti e Reggenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
del Piemonte - LORO SEDI

e,p.c. Ai Gestori delle scuole primarie paritarie
del Piemonte - LORO SEDI

Ai Presidenti Regionali delle
Associazioni delle scuole non statali del
Piemonte – LORO SEDI

OGGETTO: docenti in servizio presso le scuole primarie parificate paritarie –
valutazione del servizio ai fini della carriera.

In risposta alle richieste di chiarimenti in merito ai certificati di servizio rilasciati dalle scuole primarie che riportano la dicitura “scuola primaria paritaria e parificata”, su conforme parere del M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in data 8/3/2010, si comunica quanto segue.

L'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.

La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale.

Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: *‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994’*. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Premesso, quindi, che fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”, si ritiene che nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca



Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna

U.O. 11 – Carriere e Pensioni
Prot. n. 1046

Bologna, 26 Ottobre 2009

***Ai Dirigenti scolastici
Loro Sedi***

***Alla Ragioneria Regionale
dello Stato
P.zza dell'VIII Agosto, 26
40126 Bologna***

***Alla Ragioneria Territoriale
dello Stato - Bologna -***

Oggetto: Riconoscimento servizi pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (Paritarie dal 01/09/2000). Legge 26.07.1970, n.576 e successive modificazioni.-

Com'è noto alle SS.LL , con l'entrata in vigore della Legge 10/03/2000, n.62 (Norme per la parità scolastica e Disposizioni sul Diritto allo Studio ed all'Istruzione), la generalità delle ex scuole materne comunali avevano richiesto ed ottenuto il riconoscimento di **“Scuola paritaria dell'Infanzia comunale”**.

In considerazione di tale riconoscimento, quest'Ufficio, con nota prot. n. 1046 del 06/02/2009, ha chiesto al superiore Ministero opportuni chiarimenti relativamente **alla riconoscibilità o meno** , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000 , del servizio prestato , in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una **Scuola paritaria dell'Infanzia comunale** , nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV- Roma – , **ha risposto in senso affermativo alla riconoscibilità del servizio di che trattasi**, con la nota prot. n. AOODGPER 15830 del 20/10/2009 , che qui di seguito si trascrive integralmente :

“ Si trasmette per competenza e diretto riscontro l'allegata nota con cui l'USP di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento di servizi pre ruolo.

In relazione a quanto richiesto si ritiene di richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 2 del D.L. 19 Giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni nella Legge 26/07/1970, n. 576 , che al secondo periodo testualmente recita :” Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a <<buono>> o corrispondente”.

Con l'entrata in vigore della Legge 62/2000 le istituzioni scolastiche, come indicato nella nota che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto la parità, ma, è da ritenere che sostanzialmente nel caso specifico le scuole materne comunali hanno mantenuto le proprie caratteristiche per quanto riguarda finanziamenti, struttura e funzionamento.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca



Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna

Considerato quindi che alcuna norma è intervenuta nella modifica del disposto di cui al richiamato art. 2 , secondo periodo della citata Legge 576/70, è da ritenere che nei confronti degli insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali (nella nota in questione indicate "paritarie comunali"), continuino ad applicarsi, in materia di riconoscimento di servizi, le disposizioni previste dalla Legge 576/70." F.To Il direttore Generale – Luciano Chiappetta -

Quest'Ufficio in accordo con la locale Ragioneria territoriale dello Stato ,cui la presente è altresì diretta , ed in attesa del citato parere del superiore Ministero, aveva suggerito, in forma cautelativa, di non procedere, a fronte di formale richiesta dei docenti assunti nel Ruolo della scuola primaria e dell'Infanzia statale, alla riconoscibilità in carriera del servizio stesso.

Ciò posto ed alla luce del suesposto favorevole parere, si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza il contenuto della presente nota a tutto il personale docente di ruolo interessato.

Codeste Istituzioni scolastiche dovranno procedere, quindi, alla revisione del riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunale, invitando, nel contempo, il personale interessato ad evidenziare la propria progressione di carriera sulla base di provvedimenti a suo tempo già emessi.

Infine, sempre sulla base del succitato parere del superiore Ministero, atteso che non sono intervenute modificazioni alla Legge n. 576/70, quest'Ufficio è del parere che anche il servizio d'insegnamento prestato in scuole paritarie elementari (ex parificate elementari) continui ad essere riconoscibile ai fini della carriera.

Quest'Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE
Dr Vincenzo Aiello



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

Ufficio 6° ruolo e pensioni - Via Coazze n.
18 10138 Torino

Prot. n. 10229
Circolare n. 295

Torino, 31 maggio 2010

Ai Dirigenti scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado
Torino e provincia

E,p.c. AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Grandis n. 14
10121 TORINO

OGGETTO: Valutazione dei servizi ai fini della carriera per i periodi prestati presso le scuole primarie parificate paritarie.

La Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha emanato la circolare n. 153 del 5/5/2010, relativa all'oggetto, che integralmente si trascrive:

“In risposta alle richieste di chiarimenti in merito ai certificati di servizio rilasciati dalle scuole primarie che riportano la dicitura “scuola primaria paritaria e parificata” , su conforme parere del M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in data 8/3/2010, si comunica quanto segue.

L'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.

La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale.

Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: ‘*le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994*’. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Premesso, quindi, che fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”, si ritiene che nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008. “

Ufficio 6° ruolo e pensioni - Via
Coazze n. 18 10138 Torino

Alla luce di quanto sopra si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- 1) nei casi in cui sia stato emesso un decreto di ricostruzione della carriera senza la valutazione dei servizi prestati nelle scuole primarie parificate / pareggiate è necessario procedere ad una revisione del provvedimento predetto e valutare anche i servizi in parola;
- 2) per inserire al SIDI il servizio di cui trattasi si utilizzerà il codice relativo alla tipologia di servizio “P025” – servizio prestato nelle scuole parificate;
- 3) nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti in parola devono essere riportate nell'intestazione entrambe le qualifiche “ parificata / paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le predette qualifiche.

La presente circolare è stata concordata con il MEF – Ragioneria Territoriale dello stato di Torino.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite .

IL DIRIGENTE
Paolo IENNACO



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino

Ufficio 6° ruolo e pensioni - Via Coazze n.
18 10138 Torino

Prot. n. 6686
Circolare n. 202

Torino, 30 marzo 2011

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
Torino e provincia

E,p.c.

AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Grandis n. 14
10121 TORINO

OGGETTO: Valutazione dei servizi ai fini della carriera per i periodi prestati presso le scuole primarie parificate paritarie.

Si comunica che a seguito di ulteriori chiarimenti intercorsi fra quest'Ufficio e la Ragioneria territoriale dello Stato si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 295 del 31/5/2010 relativa all'oggetto.

Tanto premesso si comunica che si possono sbloccare le situazioni rimaste in sospenso procedendo alla valutazione dei servizi non di ruolo prestati sino al 31 agosto 2008 nelle scuole primarie parificate paritarie.

Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sulle certificazioni da allegare ai provvedimenti di ricostruzione della carriera con i quali si riconoscono i servizi in parola, secondo quanto indicato al punto della circolare n. 295 del 31/5/2010 che ad ogni buon conto si trascrive:

“nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti in parola devono essere riportate nell'intestazione entrambe le qualifiche “parificata / paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le predette qualifiche.”

La presente circolare è stata concordata con il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite .

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro MILITERNO